

# **BGer 1C\_41/2022 vom 4. Februar 2022**

Bundesgericht, 2022-02-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_1C\\_41\\_2022](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_41_2022)

FR: TF 1C\_41/2022 du 4 février 2022

IT: TF 1C\_41/2022 del 4 febbraio 2022

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

L'ammissibilità di massima del ricorso, tempestivo, e la legittimazione del ricorrente sono pacifiche. Il ricorrente non chiede di annullare la sentenza della Corte cantonale, unica decisione impugnabile (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF), limitandosi a postulare d'accertare la nullità del procedimento amministrativo.

La nullità di una decisione dev'essere rilevata d'ufficio e in ogni momento dall'autorità adita, e quindi pure da questa Corte ( DTF 144 IV 362 consid. 1.4.3; 138 II 501 consid. 3.1). Secondo la giurisprudenza, una decisione è nulla solo quando è affetta da vizi particolarmente gravi e manifesti, riconoscibili con evidenza o perlomeno con una certa facilità. L'accertamento della nullità non deve inoltre mettere in modo serio la sicurezza del diritto. Quali motivi di nullità entrano innanzitutto in considerazione gravi errori di procedura, come per esempio l'incompetenza dell'autorità giudicante, mentre gli errori nel merito della decisione provocano solo raramente la nullità dell'atto. Tali ipotesi non sono dimostrate né ravvisabili nella fattispecie, come rettamente ritenuto dai giudici cantonali ( DTF 146 I 172 consid. 7.6; 144 IV 362 consid. 1.4.3). Come si vedrà, l'asserita violazione del principio di celerità non solo non implica la nullità della decisione della Corte cantonale, ma neppure il suo annullamento.

### **E. 1.2**

Nella misura in cui il ricorrente critica la decisione del Consiglio di Stato, egli disattende che oggetto del presente giudizio può essere soltanto quella dell'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF), ossia della Corte cantonale. Per l'effetto devolutivo del ricorso, le decisioni adottate dalle autorità precedenti sono infatti sostituite dalla sentenza del Tribunale cantonale amministrativo, unico giudizio che può costituire l'oggetto del rimedio esperito ( DTF 139 II 404 consid. 2.5; 136 II 539 consid. 1.2).

### **E. 1.3**

Secondo l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , il ricorso dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale, che non è un'istanza di appello, esamina in linea di principio solo le censure sollevate ( DTF 146 IV 297 consid. 1.2). Quando il ricorrente invoca la violazione di diritti costituzionali, il Tribunale federale, in applicazione dell' art. 106 cpv. 2 LTF , vaglia le censure solo se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso ( DTF 147 I 73 consid. 2.1).

### **E. 2.1**

Riguardo alla violazione del principio di celerità, la Corte cantonale ha accertato che l'autorità italiana ha trasmesso il citato decreto di condanna alla Sezione della circolazione

con e-mail del 18 febbraio 2019. L'autorità elvetica ha chiesto a quella estera, con scritto del 7 maggio 2019, di inviarle una copia del verbale redatto dalla polizia stradale di Como. Nonostante il silenzio da parte dell'autorità estera, quella svizzera ha atteso circa un anno per sollecitare la trasmissione dell'atto richiesto. Ha poi avviato il procedimento amministrativo il 26 giugno 2020 e pronunciato la contestata revoca il 3 novembre 2020. La Corte cantonale ha criticato, a ragione, il ritardo accumulato dalla Sezione della circolazione, ma ha ritenuto nondimeno che non vi è stata alcuna lesione dell'invocato principio tale da giustificare una riduzione del limite minimo legale di revoca della licenza di condurre, visto che il tempo sin qui trascorso non ha privato l'avversato provvedimento amministrativo del suo scopo preventivo-educativo.

### **E. 2.2**

Il ricorrente non si confronta (vedi art. 42 LTF ) con quest'ultima argomentazione, peraltro corretta. Questa conclusione non si scosta infatti dalla costante prassi, ricordato che in concreto la disattenzione del principio di celerità, dovuto al ritardo nel richiedere gli atti esteri da parte della Sezione della circolazione, non è tanto grave da permettere di rinunciare in via eccezionale all'adozione della criticata misura, che come visto corrisponde al minimo legale e non può essere ridotta, non avendo il tempo sin qui trascorso privato la misura del suo scopo educativo ( DTF 135 II 334 consid. 2.2 e 2.3; sentenze 1C\_208/2019 del 2 ottobre 2019 consid. 2.2, 1C\_575/2017 del 3 aprile 2018 consid. 3.4, 1C\_282/2015 del 30 novembre 2015 consid. 4.3, 1C\_309/2014 del 21 gennaio 2015 consid. 4.3 e 1C\_591/2012 del 28 giugno 2013 consid. 4.2 e 4.3 in: RtiD I-2014 n. 47 pag. 266, relative in parte a durate di procedimenti amministrativi ben superiori a quella in esame).

### **E. 3**

Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

L'emaneazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di effetto sospensivo.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.